

Direzione: BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO

Area: GESTIONE TASSA AUTOMOBILISTICA

DETERMINAZIONE

N. G02025 **del** 25/02/2019

Proposta n. 2494 **del** 18/02/2019

Oggetto:

Tassa Automobilistica Regionale anno tributario 2017. Formazione ruoli di cui al D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm. ii. o emissione di eventuali avvisi di accertamento. – Modifiche, integrazioni e differimento del Termine perentorio di pagamento, ovvero di presentazione di istanze ad ACI per la regolarizzazione del tributo dal 31 Maggio 2019 al 3 Giugno 2019.

OGGETTO: Tassa Automobilistica Regionale anno tributario 2017. Formazione ruoli di cui al D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm. ii. o emissione di eventuali avvisi di accertamento. – Modifiche, integrazioni e differimento del Termine perentorio di pagamento, ovvero di presentazione di istanze ad ACI per la regolarizzazione del tributo dal **31 Maggio 2019** al **3 Giugno 2019**.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO

VISTO l'art. 119 Costituzione che conferisce alle Regioni potestà d'entrata e tributaria in armonia con la Costituzione e nell'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

VISTO l'art.17, comma 10, della legge n. 449/1997, che ha demandato alle Regioni a Statuto ordinario, dal 01/01/1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali;

RICHIAMATA la legge n.656/94 e il relativo regolamento DM n. 37/97 *“Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria”*, relativi alla facoltà della pubblica amministrazione di annullare atti che risultano illegittimi o infondati;

VISTO l'art.8 comma 2 del D.lgs. n.68/2011, il quale dispone che nei limiti di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, le Regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale;

PREMESSO CHE ai sensi di quanto previsto dal D.M. delle Finanze n.418/1998 (in particolare: art. 2 comma 1; art.5 e art.7), la Regione Lazio ha disposto:

- a) con l'art. 21 comma 3 della L.R. n. 57/1998 di affidare, mediante apposita convenzione, all'Automobile Club d'Italia (ACI), riconosciuto dalla legge 20 marzo 1970 n. 75 come ente pubblico non economico preposto alla cura di pubbliche attività nel campo automobilistico, compresi gli aspetti fiscali, la gestione dei servizi di riscossione e di controllo in materia di tasse automobilistiche, compresi i servizi per la gestione del relativo archivio regionale;
- b) con le L.L.R.R n. 10/2001 art. 29 comma 1; n. 10/2005 art. 14 comma 1; n. 15/2007 art. 41 comma 1; n. 3/2010 art. 5 comma 3; n. 19/2011 art. 6 comma 1; n. 13/2013 art. 5 comma 9; n. 17/2014 art. 2 comma 21, di autorizzare il rinnovo della convenzione di cui alla lettera a);

TENUTO CONTO rispettivamente: A) che l'art. 1 comma 85 della L.R.n.12/2011, dispone che *“La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, stabilisce, in relazione alla tassa automobilistica, che le sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo, e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e successive modifiche.”*; B) che l'art. 1 comma 86 dispone che *“La cartella di pagamento riferita alle sanzioni di cui al comma 85 deve contenere i dati prescritti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) e successive modifiche e relative disposizioni di attuazione, nonché dalle disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente)”*.

CONSIDERATO che la Regione Lazio, nell'azione di controllo sull'assolvimento, da parte dei contribuenti, del pagamento della tassa automobilistica regionale anno tributario 2017, prima di procedere ai controlli di merito e all'iscrizione a ruolo delle somme dovute per insufficiente, tardato o omesso pagamento da parte del soggetto passivo, individuato ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53, invia ai contribuenti, mediante servizio postale, una comunicazione con la quale i medesimi sono invitati a verificare e regolarizzare la loro posizione tributaria riferita all'anno tributario 2017, con le modalità ed i termini temporali in essa indicati;

TENUTO CONTO che il recupero della tassa automobilistica deve avvenire nei termini prescrizionali previsti dall'art. 5 del D.L. n. 953/82, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53, così come modificati dall'art. 3 del D.L. 2/86, convertito nella legge n. 60/86;

RICHIAMATI i commi 845, 846, 847 e 848 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145;

TENUTO CONTO che, in base all'accordo di cooperazione inter istituzionale (2017-2019) in essere con ACI per la gestione delle attività di riscossione e controllo delle tasse automobilistiche regionali, le eventuali istanze da inoltrare prima della formazione dei ruoli per la regolarizzazione delle posizioni del predetto tributo anno tributario 2017, vanno presentate ad ACI;

RIBADITO CHE, come già precedente stabilito con Determinazione G14790 del 19 Novembre 2018, il presente atto costituisce un avviso pubblico rivolto ai contribuenti, finalizzato ad informarli sulla possibilità di regolarizzare, entro e non oltre una data fissata, la loro posizione tributaria relativa alla tassa automobilistica 2017, mediante la puntuale verifica della propria posizione tributaria;

VALUTATO CHE per quanto disposto con Determinazione G00341 del 17 Gennaio 2019, con la quale è stato fissato il termine ultimo di pagamento della Tassa Automobilistica per l'anno tributario 2017 nel 3 Giugno 2019 per quei soggetti interessati dagli eventi sismici di Agosto e Ottobre 2016, sia opportuno far slittare il termine del 31 Maggio 2019, al 3 Giugno 2019 come data ultima per il pagamento della tassa automobilistica anno tributario 2017, ovvero per la presentazione di istanze ad ACI, per la regolarizzazione della tassa automobilistica per il medesimo anno tributario;

RILEVATO CHE entro il termine perentorio del 3 Giugno 2019, nell'ambito dell'Accordo di cooperazione vigente tra la Regione Lazio ed ACI per la gestione della tassa automobilistica regionale, possono essere presentate ad ACI, da parte dei contribuenti, le istanze per la regolarizzazione della tassa automobilistica relativa all'anno tributario 2017, fra le quali quelle aventi ad oggetto:

A. La richiesta di spostamento del pagamento dalla targa errata alla targa corretta, nel caso che entrambe le targhe siano di competenza della Regione Lazio, al fine di sanare l'errore compiuto in sede di pagamento del bollo auto dell'anno tributario 2017. Il contribuente che richiede lo spostamento del pagamento effettuato, dalla targa errata a quella corretta, deve essere in possesso della relativa ricevuta, che dovrà essere allegata all'istanza. Possono essere eseguiti spostamenti nel caso di ricevute riportanti targhe con errori marginali rispetto a quella corretta, consistenti in mere inversioni di numeri o lettere, o errate trascrizioni di un numero o una lettera, salvo i casi per i quali il veicolo sia stato ritargato e il soggetto passivo del tributo abbia eseguito erroneamente il pagamento sulla vecchia targa e non su quella nuova. A partire dal 04/06/2019, per il recupero delle somme relative alle targhe che non risultano essere in regola con il tributo, verrà dato avvio alla procedura per la formazione dei ruoli o per l'eventuale emissione degli avvisi di accertamento. Di conseguenza, il contribuente regolarizzerà la somma dovuta per la targa di propria competenza iscritta a ruolo, ovvero oggetto di notifica di apposito avviso di accertamento, con il pagamento della cartella esattoriale o del citato avviso. Per la somma pagata su targa errata, il contribuente potrà chiederne il rimborso nei termini di prescrizione del tributo alla Regione competente.

B. La richiesta di spostamento all'anno tributario 2017 di un doppio pagamento eseguito sulla stessa targa e per lo stesso anno tributario. In questi casi, al fine di sanare l'errore compiuto in sede di pagamento del bollo auto, il contribuente, entro la data del 3 Giugno 2019, potrà chiedere lo spostamento del doppio pagamento eseguito per la medesima targa di competenza della Regione Lazio, dall'anno tributario per il quale sussiste un doppio pagamento all'anno tributario 2017. Si potrà procedere a spostare il citato doppio pagamento se:

- a) non è prescritto il diritto al rimborso per le somme per le quali si chiede lo spostamento;
- b) l'anno tributario 2017 è un anno successivo a quello per il quale sussiste un doppio pagamento.

In alternativa allo spostamento del pagamento in parola, il contribuente potrà chiedere il rimborso della somma pagata in eccesso nei termini di prescrizione del tributo e, per evitare il recupero della somma dovuta nell'anno tributario 2017 tramite ruolo o mediante avviso di accertamento, dovrà procedere al pagamento dell'anno tributario 2017 entro il termine perentorio del 3 Giugno 2019.

A partire dal 04/06/2019, per il recupero delle somme relative alle targhe che non risultano essere in regola con il tributo, verrà dato avvio alla procedura per la formazione dei ruoli o per l'eventuale emissione degli avvisi di accertamento. Di conseguenza, il contribuente regolarizzerà la somma dovuta per la targa di propria competenza iscritta a ruolo, ovvero oggetto di notifica di apposito avviso di accertamento, con il pagamento della cartella esattoriale o del citato avviso.

VISTO

il D.lgs. n.165/2001, in particolare l'art.16 comma 1 lettera D) in cui è previsto che spetta ai dirigenti generali l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli

atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, ed esercitano i poteri di spesa ed acquisizione delle entrate di competenza dei propri uffici;

RICHIAMATA la L.R. n. 6/2002 in particolare art. 18 comma 1 lettera C;

VISTO il R.R.n.1/2002 in particolare art. 67 comma 1 e l'Allegato B;
IN FORZA della DGR. n. 273 del 5 Giugno 2018 di conferimento al soggetto sottoscrivente il presente atto, dell'incarico di Direttore della Direzione Bilancio Governo Societario Demanio e Patrimonio, mediante novazione del contratto relativo al conferimento con DGR n. 209 del 7 Maggio 2018 dell'incarico di Direttore della Direzione Bilancio Programmazione Economica Demanio Patrimonio, soppressa a decorrere dal 1° Giugno 2018, in conseguenza della modifica dell'art.20 del R.R.n.1/2002 adottata con DGR n.203 del 24 aprile 2018;

DETERMINA

per quanto sin qui premesso, che si intende integralmente richiamato:

- di stabilire il differimento del termine perentorio dal **31 Maggio 2019** al **3 Giugno 2019 come** data ultima per il pagamento della tassa automobilistica anno tributario 2017, ovvero per la presentazione di istanze ad ACI per la regolarizzazione della tassa automobilistica per il medesimo anno tributario 2017;
- che entro il termine perentorio del **3 Giugno 2019**, nell'ambito dell'Accordo di cooperazione vigente tra la Regione Lazio ed ACI per la gestione della tassa automobilistica regionale, possono essere presentate ad ACI, da parte dei contribuenti, le istanze per la regolarizzazione della tassa automobilistica relativa all'anno tributario 2017, fra le quali quelle aventi ad oggetto:

A. La richiesta di spostamento del pagamento dalla targa errata alla targa corretta, nel caso che entrambe le targhe siano di competenza della Regione Lazio, al fine di sanare l'errore compiuto in sede di pagamento del bollo auto dell'anno tributario 2017. Il contribuente che richiede lo spostamento del pagamento effettuato, dalla targa errata a quella corretta, deve essere in possesso della relativa ricevuta, che dovrà essere allegata all'istanza. Possono essere eseguiti spostamenti nel caso di ricevute riportanti targhe con errori marginali rispetto a quella corretta, consistenti in mere inversioni di numeri o lettere, o errata trascrizione di un numero o una lettera, salvo i casi per i quali il veicolo sia stato ritargato e il soggetto passivo del tributo abbia eseguito erroneamente il pagamento sulla vecchia targa e non su quella nuova. A partire dal 04/06/2019, per il recupero delle somme relative alle targhe che non risultano essere in regola con il tributo, verrà dato avvio alla procedura per la formazione dei ruoli o per l'eventuale emissione degli avvisi di accertamento. Di conseguenza, il contribuente regolarizzerà la somma dovuta per la targa di propria competenza iscritta a ruolo, ovvero oggetto di notifica di apposito avviso di accertamento, con il pagamento della cartella esattoriale o del citato avviso. Per la somma pagata su targa errata, il contribuente potrà chiederne il rimborso nei termini di prescrizione del tributo alla Regione competente.

B. La richiesta di spostamento all'anno tributario 2017 di un doppio pagamento eseguito sulla stessa targa e per lo stesso anno tributario. In questi casi, al fine di sanare l'errore compiuto in sede di pagamento del bollo auto, il contribuente, entro la data del 3 Giugno 2019, potrà chiedere lo spostamento del doppio pagamento eseguito per la medesima targa di competenza della Regione Lazio, dall'anno tributario per il quale sussiste un doppio pagamento all'anno tributario 2017. Si potrà procedere a spostare il citato doppio pagamento se:

- c) non è prescritto il diritto al rimborso per le somme per le quali si chiede lo spostamento;
- d) l'anno tributario 2017 è un anno successivo a quello per il quale sussiste un doppio pagamento.

In alternativa allo spostamento del pagamento in parola, il contribuente potrà chiedere il rimborso della somma pagata in eccesso nei termini di prescrizione del tributo e, per evitare il recupero della somma dovuta nell'anno tributario 2017 tramite ruolo o mediante avviso di accertamento, dovrà procedere al pagamento dell'anno tributario 2017 entro il termine perentorio del 3 Giugno 2019.

A partire dal 04/06/2019, per il recupero delle somme relative alle targhe che non risultano essere in regola con il tributo, verrà dato avvio alla procedura per la formazione dei ruoli o per l'eventuale emissione degli avvisi di accertamento. Di conseguenza, il contribuente regolarizzerà la somma dovuta per la targa di propria competenza iscritta a ruolo, ovvero oggetto di notifica di apposito avviso di accertamento, con il pagamento della cartella esattoriale o del citato avviso.

*Il Direttore della Direzione
(Dottor Marco Marafini)*